

STUDIO ASSOCIATO BASSO - DE BORTOLI - ZAMBELLI

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

EFREM BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro</i>
NADIA DE BORTOLI	<i>Consulente del Lavoro</i>
SARA BASSO	<i>Consulente del Lavoro</i>
SILVIA BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>
FABIO ZAMBELLI	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>

Verona, 04/12/2020

Spett.le Cliente

OGGETTO: DPCM 3/12/2020

COMUNICAZIONE STS PER I MEDICI E ASSIMILATI

CASHBACK

DPCM 3 DICEMBRE 2020

Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri ha confermato le attese per una stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata del Coronavirus. Accanto al decreto legge, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio. **Il decreto legge, di due soli articoli, è servito proprio per dare “copertura” alla stretta natalizia, dettagliata nel Dpcm.**

Ecco, in sintesi, ciò che in base agli ultimi provvedimenti governativi si potrà fare e, al contempo, non si potrà fare fino al 15 gennaio.

SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), **ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.** Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

SECONDE CASE

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 – FAX 045567708 – C.F. e P. IVA 03486640232
e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it
PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -
sito: www.studiobassodebortoli.it

Nel consiglio dei ministri che si è concluso in nottata **non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti in base al grado di parentela.**

RISTORANTI

Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell'Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano **tutti conviventi**. Prima di Natale tutta l'Italia diventerà zona gialle, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre.

IMPIANTI SCIISTICI

Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti fino al 6 gennaio. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.

QUARANTENA

Quarantena per chi torna dall'estero. La misura, che dovrebbe essere valida dal 20 dicembre, è pensata soprattutto per chi intenda andare a sciare in Svizzera - che ha tenuto le piste aperte - o in Paesi dell'Unione europea, come Slovenia e Austria, con quest'ultimo paese che ha annunciato di aprire le piste solo ai residenti.

COPRIFUOCO

Non si può circolare dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Il limite vale anche per Natale e Santo Stefano.

MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE

Considerato che il coprifuoco alle 22 si applica anche il giorno della vigilia, **la messa dovrà iniziare a un orario che consenta di rispettare la prescrizione**, e che quindi garantisca il rientro a casa **entro le 22.**

CAPODANNO

Dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. È in ogni caso fortemente **raccomandato**, per la restante parte della giornata, **di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati**, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

VEGLIONE

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; **dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.**

NEGOZI

I negozi dovrebbero restare aperti nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21, per permettere di “spalmare” la clientela lungo un arco di tempo più ampio possibile e ridurre il rischio di assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie.

CROCIERE

A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

SCUOLA

Ritorno in classe per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio in una percentuale del 75%. Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%.

CONCORSI

Continua a essere sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

SISTEMA TESSERA SANITARIA - DATI DELLE SPESE MEDICHE E SANITARIE INVIO MENSILE DAL 2021

Il Dm Economia del 19 ottobre 2020 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 270 del 29 ottobre 2020) ha ridefinito, tra le altre cose, le modalità e i termini dell'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria (Ts) dal 2021, ai fini delle dichiarazioni precompilate.

Nel nuovo tracciato trovano collocazione le seguenti nuove informazioni:

- il tipo di documento fiscale emesso, ossia **se trattasi di fattura o di documento commerciale**;
- l'aliquota Iva ovvero **la natura Iva applicata** sulla prestazione;
- **l'espressa indicazione dell'eventuale opposizione** da parte del paziente a rendere disponibili i dati fiscali della fattura o del documento commerciale all'agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, in quanto **dal prossimo anno i dati delle spese sanitarie dovranno comunque essere trasmessi al sistema Ts, anche in caso di opposizione.**

Ma la novità più rilevante per tutti è il cambio di periodicità da annuale a mensile, che dovrebbe partire **già da inizio 2021**. Abbiamo usato il termine “dovrebbe” perché non sono poche le difficoltà tecniche che, accompagnate da tempi di realizzazione davvero compressi, potrebbero non rendere

del tutto certa la possibilità, da parte dei produttori di software, di riuscire ad adeguare tutte le procedure esistenti sul mercato, perlomeno entro il mese di febbraio.

Ma veniamo al nocciolo del problema. Innanzitutto, premettiamo che tra i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, ce ne sono alcuni che emettono fattura e altri che emettono documento commerciale (scontrino). Per entrambi il nuovo decreto sancisce l'obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile dal 2021.

Esiste poi una norma (l'articolo 10-bis del DL 119/2018), attualmente in vigore per il 2019 e 2020, ma che verrà prorogata **anche per il 2021, che prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per le spese sanitarie, in ossequio alle indicazioni a suo tempo fornite dal Garante della Privacy.** Quindi se viene emessa la fattura, questa deve essere necessariamente cartacea e non deve essere trasmessa allo Sdi.

Ne consegue che l'agenzia delle Entrate, non disponendo dei dati Iva relativi a tali tipologie di fatture, non potrà predisporre per il 2021 la liquidazione Iva precompilata e a seguire la dichiarazione Iva del soggetto che eroga la prestazione.

Si tratta di uno stop provvisorio, in quanto è in corso di realizzazione un progetto che consentirà, negli anni a venire, di far generare, direttamente dal sistema Ts, il documento elettronico contenente i dati Iva da trasmettere all'agenzia delle Entrate in luogo della fattura. Il tutto a partire dai flussi che i soggetti obbligati inviano con il canale Ts. Progetto che tuttavia non si è ancora concretizzato.

In attuazione di quanto disposto dal comma 288, dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, che ha previsto un rimborso percentuale delle spese sostenute dalle persone fisiche, non in regime d'impresa, arte o professione, con pagamento con sistemi elettronici, arriva il decreto attuativo del 20 novembre 2020 pubblicato in G.U. del 28 novembre 2020.

Qui sotto i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria.

SOGETTI OBBLIGATI		Rif.
Farmacie (pubbliche e private)		Art. 3 Dlgs 175/2014
Aziende sanitarie locali (ASL)		
Aziende ospedaliere		
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico		
Policlinici universitari		
Presidi di specialistica ambulatoriale		
Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa (*)		c. 949 L. 208/2015
Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari (fattispecie residuale)		
Medici chirurghi e odontoiatri (anche se operanti nella tipologia dello studio associato)		
Strutture "autorizzate" all'erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate con il SSN (es.: strutture cd. "socio-sanitarie": RSA, RSD, CDI, hospice, consultori, ecc - v. RM 7/2018)		
Parafarmacie	Esercizi commerciali abilitati all'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004	DM 1/09/2016
Psicologi	Iscritti all'Albo degli psicologi (L. n. 56/89)	
Ottici	Esercenti l'arte ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97	
Tipologie di paramedici	Iscritti ad uno degli Albi previsti per l'esercizio delle professioni cd. "tecnico assistenziali riabilitative sanitarie"	DM 1/09/2016 e DM 22/11/2019
Biologi	Iscritti all'albo dei biologi (L. n. 396/67)	DM 22/11/2019
Veterinari	Iscritti all'Albo dei veterinari, per spese riguardanti gli animali individuati dal DM 289/2001 detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva	DM 1/09/2016

CASHBACK

Il comma 288 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro nei confronti delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi non online. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2020, è stata data attuazione alla disposizione in commento.

Da un punto di vista soggettivo la norma dispone, come già detto, che l'agevolazione spetta nei confronti delle persone fisiche maggiorenni che sono residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Stabilisce l'articolo 2 del Decreto del 24 novembre 2020, n. 156, che per beneficiare della agevolazione è necessario che la persona aderisca, volontariamente, al programma infrannuale di rimborso in denaro registrando nell'APP "IO", ovvero nei sistemi messi a disposizione da un "iusser" (emittente) convenzionato:

- il proprio codice fiscale

- gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti,

dichiarando, al momento della registrazione stessa e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'attività d'impresa, arte o professione.

Viene disposto che la **partecipazione al programma inizia a partire dal momento in cui viene effettuata la prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico che il soggetto ha registrato** attraverso l'APP e se aderendo al programma viene registrata una carta di debito o prepagata che risulti abilitata al circuito "PagoBancomat", "PagoPA SpA" ottiene dalla società Bancomat SpA gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, «mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto». La cancellazione dal programma può avvenire in qualsiasi momento e ciò comporta, oltre alla cancellazione di tutti i dati personali, la perdita del diritto di poter concorrere al rimborso per il periodo di riferimento, e di cui si dirà di seguito.

«Sistema cashback»

Il decreto attuativo del così detto "cash back" dispone l'ammontare e le modalità di rimborso, istituendo sia un periodo transitorio sia un rimborso speciale per i primi centomila soggetti che aderiranno al nuovo istituto.

Il Decreto dispone che "PagoPA S.p.A.", per conto del MEF metta a disposizione dei soggetti aderenti all'APP "IO", o tramite altro sistema dell'"issuer convenzionato", i dati che riguardano i pagamenti elettronici effettuati dal soggetto stesso nonché i dati relativi ai rimborsi maturati. Il rimborso viene determinato in misura percentuale per ogni transazione effettuata con strumenti elettronici. Innanzitutto **è necessario che, per ciascun periodo** individuato dall'articolo 6 del Decreto del 24 novembre 2020, **il soggetto che aderisce al programma effettui un numero minimo di 50 transazioni** regolate con sistemi di pagamento elettronici.

I periodi individuati sono i seguenti:

- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021,
- dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021,
- dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

La **percentuale di rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione** tenendo conto delle transazioni **fino ad un valore massimo, per ciascuna di esse, di euro 150**. Per le transazioni di importo superiore se ne tiene conto, per la determinazione del rimborso, solo fino all'importo di euro 150. In ogni caso la quantificazione del rimborso può avvenire, **per ciascuno dei periodi sopra identificati, su un valore complessivo di transazioni non superiore ad euro 1.500**.

Il rimborso viene erogato entro 60 giorni dal termine di ciascuno dei periodi sopra indicati.

Viene anche previsto un periodo sperimentale, compreso tra l'8 e il 31 dicembre 2020. In tale periodo sperimentale **possono accedere al rimborso esclusivamente i soggetti che hanno aderito all'APP e che effettuano un numero minimo di 10 transazioni** regolate attraverso strumenti di pagamento elettronici. Nel periodo sperimentale **il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione** tenendo conto di quelle fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.

Per le transazioni di importo superiore a 150 euro esse concorrono al rimborso fino all'importo di euro 150 e, comunque, **il rimborso, che deve essere erogato entro il mese di febbraio 2021, deve essere calcolato su un valore complessivo di transazioni non superiore ad euro 1.500**.

Con l'articolo 8 del Decreto in commento, rubricato "Rimborso speciale", **viene stabilito che ai primi centomila soggetti che aderiscono all'istituto del rimborso, che totalizzano il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, viene attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro. Si tratta di un rimborso "secco"** e viene preferito chi ha effettuato una transazione in un momento antecedente agli altri ossia che ha raggiunto prima il numero di transazioni necessarie per il rimborso speciale. Il conteggio delle transazioni effettuate parte da zero alla fine di ciascun periodo sopra indicato e il rimborso speciale viene erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

"PagoPA" mette a disposizione degli aderenti al programma un apposito servizio di help desk, sia per la gestione del profilo dell'utente sia per la gestione dei servizi erogato attraverso l'APP "IO

Cordiali saluti

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli